



GDPR



CLOUD



TLC




WEB



VOIP



NETWORKING



GDPR E AZIENDE: COME COMPORTARSI PER EVITARE MULTE E DANNI ALL'AZIENDA?

Fin dal **25 maggio del 2018**, data in cui è entrato in vigore il GDPR, le aziende hanno dovuto prendere atto dei **nuovi rischi** legati alle attività di trattamento dei dati personali di clienti e fornitori.

Iniziamo con l'affermare a gran voce che è **vivamente sconsigliato sottovalutare gli obblighi imposti dal nuovo regolamento**.

Effettivamente, i danni che potrebbero scaturire dalla non osservanza, oltre che di **natura pecuniaria**, sono innumerevoli e possono riferirsi all'azienda in sé, considerata come realtà operante nel mercato insieme ad altri player e alla sua operatività quotidiana.

Parole come **competitività, reputazione, stato finanziario** sono solo alcuni degli aspetti che potrebbero subire dei gravi danneggiamenti se non ci si attiva subito per adeguarsi al nuovo regolamento.

Per mettersi veramente a norma servono delle azioni concrete che vi riassumiamo in queste pagine.

L'imprenditore deve, dunque, acquisire **maggiore consapevolezza e maggiore conoscenza** delle normative e di ciò che potrebbe ledere in modo pesante la propria azienda.



COSA DEVE FARE UN'AZIENDA PER ESSERE SOSTANZIALMENTE E CONCRETAMENTE COMPLIANT CON IL GDPR?

Un aspetto importante da cui partire, quando si parla di GDPR per aziende, è il **principio di accountability**, che ci fa capire quanto l'operato di un'azienda debba essere strutturato tenendo in considerazione i nuovi compiti assunti dal Titolare del Trattamento.

Tale principio conferisce, difatti, al Titolare del Trattamento una **responsabilità a 360 gradi per la tutela degli interessati**, dichiarando esplicitamente nell'**articolo 24 del GDPR** quanto segue: "il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento."

Di conseguenza, all'imprenditore viene richiesto di attuare un'analisi profonda e accurata dei **processi organizzativi interni** alla propria azienda.

Per organizzazione si intendono la **cultura aziendale**, le **competenze del personale**, l'**organigramma** e i **rapporti con clienti e fornitori**.

Agendo in questo modo l'azienda eviterà di ricevere sanzioni dal Garante, preservando al contempo la propria



competitività aziendale.

Ciò significa che potrà sfruttare il corretto trattamento dei dati al suo interno, ricavandone vantaggi indiscussi.

Il sistema del **GDPR Enforcement Tracker**, che registra le sanzioni delle Autorità Garanti Europee di tutela dei dati personali, ha riportato dati non proprio confortanti per il nostro Paese.

L' **Italia**, difatti, risulta essere lo Stato Membro che ha emesso le **multe più salate per violazione del GDPR (oltre 27 milioni di euro)** ed il secondo per numero di sanzioni.

Lo studio serve a farci riflettere sullo stato dell'attuazione pratica delle norme previste dal Regolamento, dal quale emerge che la **base legale del trattamento** molto spesso sia errata e causa quindi di pesanti sanzioni.



DEVI ANCHE SAPER... INDIVIDUARE LA GIUSTA BASE GIURIDICA DI UN TRATTAMENTO

Prima di addentrarci nell'argomento è bene ricordare che è la base giuridica che autorizza un trattamento, rendendolo nei fatti legittimo.

Sebbene l'**articolo 6 del GDPR** riporti una lista di basi giuridiche tra cui scegliere per il trattamento da porre in essere, molte aziende sbagliano nell'adozione della base giuridica in base agli obiettivi prefissati.

Anche in questo caso dovrà essere fatta un'analisi approfondita di tutti i processi interni che caratterizzano l'azienda.

Nello specifico, bisognerà definire il profilo dei **soggetti** che rendono possibile l'attività, dei **mezzi** e degli **strumenti** che vengono utilizzati per raggiungere determinati risultati.

Inoltre, sarà indispensabile mettere sotto lente di ingrandimento gli **obiettivi del trattamento** che devono essere raggiunti.



COME GARANTIRE LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO: LA DIFFERENZA TRA CONSENSO E INFORMATIVA

I fondamenti di **liceità del trattamento** sono indicati all'**art. 6 del GDPR**.

Essi sono: il consenso, l'adempimento degli obblighi contrattuali, gli interessi vitali della persona interessata o di terzi, gli obblighi di legge a cui è soggetto il titolare, l'interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l'interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi a cui i dati vengono comunicati.

IL CONSENSO

Quando si parla in generale di **liceità del trattamento** si fa riferimento al consenso, che come espresso, nel GDPR deve essere libero, chiaro e inequivocabile.

È bene precisare, che ad ogni finalità del trattamento deve essere tassativamente riservata una **casella da far spuntare all'interessato**.

Inoltre, è vietato presentare nel modulo caselle già pre-spuntate, perché di fatto verrebbe a mancare il presupposto della libertà dell'interessato di esprimere il suo volere.



Questi due casi sono oggetto, infatti, di violazioni sanzionate dal Regolamento.

Tra le novità introdotte dal GDPR vi è anche quella dell'**età dell'interessato**.

L'articolo 8 del GDPR specifica che il consenso rilasciato dall'interessato è valido a partire dai 16 anni di età.

Rispetto ad un'età inferiore il consenso necessita di essere rilasciato con l'**approvazione dei genitori**.

Il legislatore ha voluto, inoltre, precisare che il consenso debba essere reso un documento nettamente distinguibile da altra documentazione.

La **chiarezza** è, inoltre, un criterio che va adottato anche nella forma utilizzata per esprimerne il contenuto che deve essere comprensibile, semplice, chiaro.

Il GDPR non indica la forma di comunicazione del consenso, tuttavia è fortemente raccomandata la forma scritta al fine di dimostrare più facilmente l'inequivocabilità e la particolarità del consenso.

Un ulteriore requisito di **liceità del trattamento** è l'interesse legittimo di un titolare o di un terzo che prevale sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

Secondo il principio di accountability il bilanciamento di questi due diritti spetta al Titolare del Trattamento



(e non all'Autorità pubblica) che dovrà quindi dimostrare la liceità del trattamento in base alle scelte adoperate.

L'INFORMATIVA

Gli **articoli 13 e 14 del GDPR** fanno riferimento al contenuto delle informative privacy.

Secondo tali articoli, le informative devono **sempre** contenere: i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati-Data Protection Officer), la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo, se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, e le finalità, se sussiste il trasferimento di dati personali in Paesi terzi.

Dovranno, inoltre, essere riportati gli **strumenti adoperati**, il **periodo di conservazione dei dati**, l'**esistenza di un processo automatizzato** (profilazione), i **destinatari** e dovranno essere comunicati all'interessato i **diritti che gli spettano**, come quello di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Il regolamento, inoltre, sottolinea come debbano essere associate delle icone a contenuti più estesi e corposi per **renderli maggiormente accessibili**.

Un punto su cui il GDPR si sofferma è anche il **tempo di presentazione dell'informativa** all'interessato. Esistono essenzialmente due casi.

Il **primo** riguarda la richiesta diretta all'interessato che dovrà



essere presentata prima che i dati vengano raccolti.

Il **secondo** caso riguarda l'ottenimento di dati da parte di terzi: l'informativa dovrà essere resa entro un tempo ragionevole (non superiore ad un mese) che preceda quindi l'ottenimento delle informazioni richieste.

CONCLUSIONI

Sicuramente, dopo aver letto alcune nozioni più specifiche su GDPR, ti sarai reso conto che **"Non bisogna scherzare con il GDPR"**.

Non si tratta soltanto di adempiere agli obblighi legali, ma di sapere come farlo nel modo giusto, **avendo la consapevolezza delle attività che si andranno a svolgere**.

Questo diviene essenziale per un'azienda che non vuole rischiare di **chiudere i battenti** da un giorno all'altro.

Un **mercato competitivo**, come quello odierno, non ammette che la tua azienda si mostri impreparata in materia di sicurezza dei trattamenti.

ICT
portale

www.portaleict.it